

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AREA FUNZIONARI

AI SENSI DELL'ART. 37, CO. 6 LETT. B-BIS) DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 PER 24 UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DA INSERIRE NEL RUOLO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI NELL'AREA FUNZIONARI.

Articolo 1

Oggetto della selezione pubblica

E' indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 6 b-bis) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una selezione pubblica per titoli e scrutinio comparativo tramite esame colloquio, finalizzata al reclutamento del personale di ruolo, nella misura di 24 unità, nell'area funzionari con la qualifica di: Primo funzionario, Funzionario I, Funzionario II e Funzionario III, riservato al personale appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle funzioni nell'ambito delle competenze assegnate all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del decreto legge n. 201/2011 .

Articolo 2

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Fatti salvi i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente di pubbliche amministrazioni, per l'ammissione alla selezione di cui al presente avviso sono richiesti, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere dipendente di ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o di una autorità amministrativa indipendente per un periodo minimo di servizio come individuato e qualificato negli Allegati F. al presente avviso di selezione;
- b) essere in possesso del titolo di studio individuato negli Allegati F. al presente avviso di selezione;
- c) conoscere la lingua straniera secondo quanto indicato negli Allegati F. al presente avviso di selezione;
- d) possedere conoscenze ed esperienza adeguate allo svolgimento delle attività indicate in una o due aree di competenza descritte nell'Allegato A. al presente avviso di selezione.

2. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio, la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo e dichiarati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. L'ammissione del candidato alla selezione viene disposta dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5. La Commissione esaminatrice, anche avvalendosi degli ausili automatizzati, accerta che la presentazione della domanda sia avvenuta secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'articolo 3 e verifica la sussistenza, per ciascuno di essi, dei requisiti previsti dal presente articolo

sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti candidati nella domanda *on line* ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 3

Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica avviene esclusivamente seguendo la procedura informatica della domanda *on line* attiva sul sito *web* dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) all'indirizzo www.autorita-trasporti.it. Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 19 dicembre 2013 e scade il 10 gennaio 2014.
2. La compilazione della domanda avviene eseguendo le istruzioni specificate sul sito *web* dell'Autorità, ivi comprese quelle previste per la compilazione in ogni sua parte del modulo del Curriculum Vitae ("modulo CV"). Al termine della procedura, il candidato deve provvedere a stampare e a sottoscrivere la ricevuta di iscrizione.
3. La ricevuta firmata, deve essere inviata via PEC all'indirizzo indicato nel format di domanda *on line*, entro e non oltre le 48 ore successive al suddetto termine di scadenza del 10 gennaio 2014. Il sistema informatico preclude l'inoltro delle domande incomplete e/o presentate oltre i termini stabiliti nel presente avviso di selezione.
4. Ogni candidato può presentare una sola domanda per una sola qualifica (ovvero: Primo funzionario, Funzionario I, Funzionario II o Funzionario III) e per una o due aree di competenza di cui all'Allegato A. Il candidato che presenti la domanda per una delle suddette qualifiche non può presentare domanda per le selezioni delle aree: dirigenti e operativi.
5. Il candidato si impegna ad accettare come sede di lavoro quella di Torino.
6. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito *web* della Autorità (www.autorita-trasporti.it) e ne è data notizia su 3 quotidiani a diffusione nazionale.
7. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate secondo modalità e tempistiche diverse da quelle sopra indicate; chiunque avesse già avanzato candidatura deve presentarla nuovamente secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente articolo.
8. Le dichiarazioni riportate nella domanda *on line* di ammissione alla selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4

Comunicazioni relative alla selezione

1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione avvengono esclusivamente attraverso il sito *web* dell'Autorità di regolazione dei trasporti all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito *web* hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è composta da esperti di provata competenza, in numero dispari, che non siano componenti dell'organo di vertice dell'Autorità.
2. Il Presidente e i Componenti sono nominati dall'Autorità e scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, Avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La Commissione esaminatrice può essere integrata, con delibera dell'Autorità, da membri esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali della Commissione esaminatrice.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dirigente dell'amministrazione dello Stato nominato dall'Autorità.

Articolo 6

Selezioni e punteggi attribuibili

1. Le selezioni dei funzionari avvengono per titoli e scrutinio comparativo tramite esame colloquio in relazione alla/e area/e di competenza elencate nell'Allegato A. e scelta/e dal candidato all'atto di presentazione della domanda. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/100.
2. Sono ammessi allo scrutinio comparativo tramite esame colloquio i candidati che, nella valutazione dei titoli, hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 20/30.
3. Per essere ammessi allo svolgimento del colloquio orale i candidati devono essere muniti, a pena di esclusione, di documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000, o di documento equipollente per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea.
4. L'esame colloquio, che si svolgerà presso la città di Torino, è diretto ad accertare che le conoscenze del candidato, l'attitudine professionale, l'esperienza maturata ed il livello specifico di competenza dello stesso siano idonei allo svolgimento delle attività di cui alla/e area/e di competenza scelta/e. L'esame colloquio è volto altresì ad accertare il possesso delle esperienze e dei titoli dichiarati dal candidato all'atto della presentazione della domanda nel modulo allegato alla stessa (*"modulo CV"*).
5. Per lo scrutinio comparativo tramite esame colloquio può essere attribuito un punteggio fino a 70/100.
6. Al termine del colloquio e ai fini della graduatoria finale, è dichiarato idoneo il candidato che complessivamente raggiunge un punteggio pari ad almeno 85/100.

Articolo 7

Eventuale prova preselettiva

1. In relazione al numero dei candidati ammessi alla selezione per ciascuna qualifica ed area di cui agli allegati F., la Commissione esaminatrice valuta la possibilità che la valutazione dei titoli sia preceduta dallo svolgimento di una prova preselettiva, che si terrà in idonea sede presso la città di Torino, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla sulle materie correlate alla/e area/e di competenza scelta/e dal candidato all'atto di presentazione della domanda.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva l'Amministrazione può avvalersi dell'ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.

3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono comunicati solo ai candidati ammessi tramite PEC e pubblicati, altresì, sul sito web dell'Autorità. L'ammissione dei candidati all'eventuale prova preselettiva avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione e per l'assunzione di cui al presente avviso.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono resi noti direttamente in sede di svolgimento della prova nei termini e comunicati ai candidati idonei via PEC. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi all'esame colloquio ovvero esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi alla selezione per titoli ed esame colloquio, in rapporto di uno a cinque rispetto ai posti disponibili in ciascuna qualifica di cui agli allegati F., i primi candidati in ordine decrescente di punteggio. In caso di punteggio ex aequo all'ultimo posto utile, sono ammessi altresì tutti i candidati eventualmente classificatisi in tale posizione all'ultimo posto.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della selezione.

Articolo 8

Graduatorie di merito

1. Sulla base della valutazione dei titoli e dei risultati dell'esame colloquio, la Commissione esaminatrice forma, in relazione a ciascuna selezione per la relativa qualifica ed area, la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
2. Le graduatorie finali redatte dalla Commissione esaminatrice sono trasmesse all'Autorità e da questa approvate con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
3. Unitamente all'approvazione delle graduatorie finali, l'Autorità provvede all'assegnazione dei vincitori nella sede di Torino, fatta salva l'eventuale assegnazione negli Uffici di Roma, secondo le modalità e nei limiti indicati negli Allegati F. al presente avviso di selezione.

Articolo 9

Periodo di comando e nomina in ruolo

1. I vincitori delle selezioni disciplinate dal presente avviso sono collocati in posizione di comando presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza e conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Al personale di cui al comma 1, durante il periodo di comando presso l'Autorità, si applica la disciplina del rapporto di lavoro prevista dagli articoli 23 e 24 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. A seguito del versamento dei contributi di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201/2011, l'Autorità, con apposita delibera, immette in ruolo i vincitori con la qualifica assunta in sede di selezione.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità, sono raccolti e conservati presso la sede dell'Autorità, in Torino, via Nizza 230, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento delle procedure di selezione e, successivamente all'eventuale immissione nei ruoli, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell'Autorità e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dalla selezione.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto n.196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati.

Articolo 11

Pari opportunità

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Firmato

Il Presidente